



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Vicepresidente
Assessore ai Lavori pubblici, Ambiente e Trasporti

Via Vannetti, 32 - 38122 Trento
Tel. 0461492600 - Fax 0461492601
e-mail: ass.lavoripubblici@provincia.tn.it

Trento, 4 MAG. 2012
Prot. n.D330/2012/ 1.1/26-2011/257483

Egredi Signori,

Direttore generale della Provincia

Dirigenti Generali

Responsabili dei Progetti speciali

Dirigenti di Servizio

Dirigenti di Agenzie

Enti Strumentali della Provincia

LORO SEDI

e p.c. Spettabile
Consorzio dei Comuni Trentini
Via Torre Verde, 23
38122 TRENTO

Spettabili
Comunità di Valle
LORO SEDI

Spettabile
Regione Autonoma Trentino Alto Adige
Via Gazzoletti, 2
38122 TRENTO

COLLEGIO GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI TRENTO	
RICEVUTO	
DATA	09/05/12
PROT. N°	562

Spettabile
U.P.I.P.A. Unione prov.le Istituzioni per l'Assistenza
Via Sighele, 7
38122 TRENTO

Spettabile
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento
Piazza S.M. Maggiore, 23
38122 TRENTO

Spettabile
Ordine degli Architetti della Provincia di Trento
Vicolo Galasso, 19
38122 TRENTO

Spettabile
Ordine dei Geologi del Trentino Alto Adige
Via G.B. Trener, 8
38121 TRENTO

Spettabile
Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di
Trento
Via Malvasia, 77
38122 TRENTO

Spettabile
Collegio dei Geometri della Provincia di Trento
Via Brennero, 52
38122 TRENTO

Spettabile
Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali
Laureati
Galleria Tirrena, 10
38122 TRENTO

Spettabile
Associazione degli Industriali della Provincia di Trento
Via Degasperi, 77
38123 TRENTO

Spettabile
Associazione Artigiani e Piccole imprese della provincia
di Trento
Via Brennero, 182
38121 TRENTO

Spettabile
Federazione Trentina della Cooperazione
Via Segantini, 10
38122 TRENTO

Spettabile
Unione Commercio, Turismo e Attività di Servizio
Via Solteri, 78
38122 TRENTO

Spettabile
Confesercenti del Trentino
Via Maccani, 207
38122 TRENTO

Spettabile
Università degli Studi di Trento
Via Belenzani, 12
38122 TRENTO

Spettabile
Opera Universitaria
Via Zanella, 1/A
38122 TRENTO

Spettabile
Federazione provinciale dei Consorzi irrigui e di
miglioramento fondiario
Via Giusti, 40
38122 TRENTO

Oggetto: Effetti della sentenza della Corte costituzionale del 30/3/2012 n. 74 in materia di lavori pubblici: individuazione dei casi in cui il contratto di appalto può essere stipulato a corpo o a misura o parte a corpo e parte a misura.

La Corte costituzionale con sentenza del 30/3/2012 n. 74 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 17, comma 1, della legge provinciale 7 aprile 2011, n. 7, recante «Modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici, della legge provinciale sulla ricerca e della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino).

Ne deriva che, allo stato attuale, **la disposizione dell'articolo 29, comma 2 bis della legge provinciale sui lavori pubblici** – per cui i contratti per l'esecuzione di lavori pubblici sono stipulati a corpo o a misura o parte a corpo e parte a misura, in relazione alla natura dell'opera - **deve trovare applicazione secondo i casi stabiliti dalla legge statale.**

Si ricorda che la norma statale di riferimento - ossia l'articolo 53, comma 4 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006), recante "*Tipologia e oggetto dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture*" – dispone, come regola ordinaria, che i contratti di appalto siano stipulati a corpo. Esso prevede tuttavia la facoltà per le stazioni appaltanti di stipulare a **misura** nei seguenti casi tassativamente indicati:

- a) **contratti di appalto di sola esecuzione di importo inferiore a 500.000,00 euro;**
- b) **contratti di appalto relativi a manutenzione, restauro e scavi archeologici;**
- c) **opere in sotterraneo, ivi comprese le opere in fondazione;**
- d) **opere di consolidamento dei terreni.**

E' possibile stipulare appalti parte a corpo e parte a misura qualora nell'appalto rientrino lavorazioni di cui alle precedenti lett. b), c) e d).

Riguardo all'**efficacia temporale della sentenza** in oggetto, si evidenzia che, in applicazione dei principi generali in materia, essa comporta la disapplicazione della disposizione dichiarata incostituzionale e, per l'effetto, *"la caducazione dei soli effetti non definitivi e, nei rapporti ancora in corso di svolgimento, anche degli effetti successivi alla pubblicazione della sentenza della corte costituzionale, restando quindi fermi quegli effetti anteriori che, pur essendo riconducibili allo stesso rapporto non ancora esaurito, abbiano definitivamente conseguito, in tutto o in parte, la loro funzione costitutiva, estintiva, modificativa o traslativa di situazioni giuridicamente rilevanti (Cass. Civile, sez.III,11-04-1975,n.1384)."*

In adeguamento al giudizio costituzionale in esame si definiscono le seguenti linee:

1. **Nella predisposizione dei progetti di opere e lavori di interesse pubblico**, ai sensi della legge provinciale n. 26 del 1993, le amministrazioni aggiudicatrici **devono applicare le disposizioni dell'art. 53, comma 4 del codice dei contratti (D.Lgs 163/2006)** relativamente ai casi in cui il contratto di appalto può essere stipulato a corpo o a misura, ovvero parte a corpo e parte a misura. L'obbligo di adeguamento alla normativa statale sussiste per i nuovi progetti ed anche per quelli già approvati, ma non ancora oggetto di procedure di affidamento.
2. **Per i progetti già approvati**, si evidenzia l'opportunità di procedere all'adeguamento mediante verbale di accertamento ai sensi dell'art. 51, comma 3, lett.a) della legge provinciale n.26 del 1993. La trasformazione da contratto a misura a contratto a corpo comporterà l'adeguamento del Capitolato speciale e degli eventuali atti di gara, nella parte in cui prevedono le modalità di stipulazione del contratto.

Si richiamano a questo riguardo le clausole dello schema di capitolato speciale di appalto, approvato dalla Giunta provinciale, relativamente agli appalti a corpo che già prevedono quanto segue:

"Art. 3

Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato a corpo.
2. L'importo del contratto, come determinato in seguito all'offerta complessiva in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tali lavori, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
3. I prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara non hanno efficacia negoziale e l'importo complessivo dell'offerta, anche se determinato attraverso l'applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile, ai sensi del comma 2; allo stesso modo non hanno efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e nella lista, ancorché rettificata, essendo obbligo esclusivo del concorrente il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante, e di

formulare l'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.

4. I prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara sono per lui vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'art. 51 della L.P. 26/93 e ss.mm. e che siano estranee ai lavori a corpo già previsti. Per le categorie di lavori non previste in contratto si provvede alla formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'art. 28 del presente capitolato speciale.

Nel caso di appalto-concorso o appalto integrato

5. In caso di impiego, in sede di esecuzione, di lavorazioni o di quantità maggiori rispetto a quelle previste in sede progettuale, il prezzo globale dovuto resta fisso ed invariabile e l'Appaltatore è gravato di tutti i maggiori costi ed oneri che ne dovessero derivare. Il prezzo globale dovuto resta fisso ed invariabile anche nel caso in cui vengano impiegate, in quanto necessarie, lavorazioni che sono previste nel solo computo metrico ma non figurano negli elaborati progettuali, ovvero siano presenti negli elaborati progettuali ma non sono previste nel computo metrico. Nel caso di impiego, in sede di esecuzione, di minori lavorazioni rispetto a quelle previste in sede progettuale, siano esse previste sia nel computo metrico che negli elaborati progettuali ovvero solamente nel computo metrico, l'Amministrazione si riserva di approntare una variante in diminuzione a stralcio di quanto non necessario".

3. **Per le procedure di appalto** (avviate con la pubblicazione del bando o l'invio dell'invito) **nelle quali non sia decorso il termine per la presentazione delle offerte**, si ritiene opportuno che i servizi di merito provvedano alla **convalida** del provvedimento di approvazione del progetto inserendo la previsione della stipulazione a corpo secondo le modalità esposte al punto 2 di cui sopra con riferimento ai progetti già approvati, demandando conseguentemente al Servizio Appalti dell'Agenzia provinciale per gli appalti e per i contratti la rettifica degli atti di gara e l'eventuale idonea proroga dei termini della procedura di appalto.

Si ritiene che, al di fuori delle predette fattispecie, la sentenza in oggetto non dispieghi i propri effetti.

La presente circolare viene pubblicata in Internet sul portale dell' Agenzia provinciale per gli appalti e per i contratti APAC (www.appalti.provincia.tn.it).

Cordiali saluti.

- dott. Alberto Tacher, -